



Ministero della Giustizia

**Regolamento in merito allo svolgimento delle sedute consigliari
(deliberazione n. 687/9 del 14/04/2025)**

Il Consiglio,

- Visto l'obiettivo riportato nel PTCT (Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza);
- Considerata l'opportunità di mantenere la modalità di svolgimento delle sedute consigliari in remoto o in modalità mista ai fini di una maggiore efficienza e tempestività;
- Considerata l'esigenza di svolgere i consigli anche in modalità remota o mista, soprattutto per i consiglieri che si trovano in posizione periferica nel territorio dell'ordine.

delibera

- Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e, per le motivazioni espresse, di approvare il Regolamento indi svolgimento delle sedute consigliari, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il Regolamento suddetto sul sito web istituzionale dell'Ordine nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/Regolamenti";
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000;
- di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito dell'Ordine ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.

Il Regolamento in oggetto viene quindi messo in votazione:

Consigliere	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
<i>Betto Anna</i>	-			
<i>Lassini Paolo</i>	X	X		
<i>Leporati Luca</i>	X	X		
<i>Massi Federico</i>	-			
<i>Molina Giovanni</i>	X	X		
<i>Musmeci Roberto</i>	X	X		
<i>Oggionni Francesca</i>	X	X		
<i>Ossola Francesca</i>	X	X		
<i>Pozzi Filippo</i>	X	X		
<i>Valdicelli Lorena</i>	X	X		

Il Regolamento è approvato all'unanimità dei presenti.

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI MILANO

Regolamento di

Disciplina delle sedute del Consiglio dell'Ordine di Milano

Province di Milano, Lodi, Monza-Brianza e Pavia

**Approvato con delibera del Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Milano
Province di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia**

n. 687-9 del 14 aprile 2025

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio sia per modalità in presenza sia per la modalità in videoconferenza.

Articolo 2 – Modalità di riunione

A discrezione del Presidente dell'Ordine **dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano** le adunanze del Consiglio possono svolgersi:

- a) in modalità tradizionale detta "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede dell'Ente;
- b) in modalità telematica ovvero in videoconferenza con la partecipazione a distanza, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Verbalizzante. Viene così riconosciuta la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri;
- c) in modalità mista: il consiglio è gestito dalla sede con la presenza del Presidente e almeno un altro consigliere. Gli altri consiglieri si possono collegare da remoto solo previa richiesta motivata al Presidente o al Segretario.

La modalità in presenza è sempre preferita e la si considera inoltre nei seguenti casi:

- I. Convocazione e indizione delle assemblee straordinarie;
- II. Discussione di questioni disciplinari, segnalazione di atti disciplinari da avviare ovvero questioni che richiedano una votazione segreta.

Lo svolgimento in remoto o misto è disciplinato dagli articoli seguenti:

Articolo 3 – Finalità delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video. Non sono ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio.

Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità dei consiglieri che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b) assicurare al Presidente ed al Segretario di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;

- c) consentire al Presidente ed al Segretario, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio;
- d) consentire a tutti i componenti, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

Articolo 4 - Criteri di svolgimento per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio in videoconferenza:

- a) la presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
- b) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti del Consiglio collegati in videoconferenza, con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare Presidente e Segretario le "entrate e uscite" dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria, ovvero a mancata risposta ad un richiamo di Presidente o Segretario;
- c) la presenza nella seduta per ogni singolo consigliere è riconosciuta per l'effettivo tempo registrato dal Segretario.

Articolo 5 – Sedute in forma mista

- a) Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica, come all'art. 2, lettera "c"
- b) In via convenzionale, le sedute di cui al precedente articolo si intendono effettuate presso la sede istituzionale dell'Ente.
- c) Nel caso delle sedute in forma mista:
 - i. la seduta si intende svolta in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale devono essere presenti il Presidente ed almeno un consiglieri;
 - ii. in caso di impossibilità del Segretario (o di sostituto) ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà da remoto garantendo lo svolgimento delle funzioni;
 - iii. occorre dare atto della contestualità della partecipazione dei Consiglieri presenti "fisicamente" e di quelli che intervengono da remoto per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.
- d) Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme circa le modalità della seduta in videoconferenza in forma mista, decide il Presidente, sentito il Segretario.

Articolo 6 – Partecipazione alla seduta

- a) La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente, assistito dal Segretario, mediante appello nominale dei Consiglieri e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
- b) Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i Responsabili di servizio e/o collaboratori a supporto, il Revisore dei Conti o altri consulenti, su richiesta di un consigliere e recepimento del Presidente.

Articolo 7 - Apertura e chiusura della seduta

- c) La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente valida secondo i quorum previsti dalla legge.
- d) La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

Articolo 8 – Espletamento delle sedute

- e) La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri secondo le modalità previste.
- f) Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
- g) Il Segretario svolge l'appello in avvio di seduta.
- h) Il Segretario accerta, mediante riscontro audio - video ed appello nominale, l'identità del componente e la presenza del numero legale. I Consiglieri partecipanti dovranno pertanto rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
- i) Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta del Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente.
- j) L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- k) Ogni componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, solo comunicando espressamente tale volontà e necessità.
- l) Il Presidente, a sua discrezione e sentito il segretario, assume le determinazioni necessarie per il caso di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in videoconferenza da parte di uno o più dei Consiglieri.

- m) In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

Articolo 9 – Responsabilità utilizzo dell’account

- a) Ciascun Consigliere, nella partecipazione alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell’utilizzo, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza e responsabile della eventuale presenza di persone terze nel locale da cui è collegato telematicamente.

Articolo 11 - Entrata in vigore

- a) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio dell’Ordine di Milano con Delibera n. 687/9 del 14/04/2025 ed entra in vigore con effetto immediato.
- b) Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, in “amministrazione trasparente” ed è valido sino alla sua abrogazione e sostituzione.
- c) Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante lo svolgimento delle sedute telematiche del Consiglio durante lo stato di emergenza da Covid-19, adottata ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020.